

Roma - 3 novembre 1997



*Ministero della Sanità*

UFFICIO LEGISLATIVO

N. 100/QUE/5.208/617

O G G E T T O:

Studi dentistici – Autorizzazione di cui  
all'art.193 del T.U. delle leggi sanitarie  
(R.D. 27/07/1934, n.1265).  
Chiarimenti

ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO  
ASSESSORATO ALLA SANITA'  
LORO SEDI

ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE  
ASSESSORATO ALLA SANITA'  
LORO SEDI

AI COMMISSARI DI GOVERNO  
PRESSO LE REGIONI E LE PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO  
LORO SEDI

AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PRESSO LA REGIONE SICILIANA  
PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
PRESSO LA REGIONE SARDA  
CAGLIARI

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
DI COORDINAMENTO PRESSO  
LA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI  
PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A  
ROMA

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
UFFICIO LEGISLATIVO  
ROMA

AL COMANDO CARABINIERI  
PER LA SANITA'  
UFFICIO O.A.I.O.  
PIAZZA ALBANIA, 10  
ROMA

Alcuni Ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in indirizzo, hanno chiesto l'intervento di questo Ministero in merito alla qualificazione giuridica degli studi professionali degli odontoiatri, atteso che l'estensione a tali strutture del disposto di cui all'articolo 193 del T.U. delle leggi sanitarie in oggetto, ad avviso dei richiedenti, non sembra pertinente; la speciale autorizzazione del Sindaco per l'attivazione di ambulatori, case ed istituti di cura medico-chirurgica etc., prevista da tale norma, ove estesa agli studi professionali predetti, provocherebbe, in mancanza dell'autorizzazione sindacale – ora dell'Azienda unità sanitaria locale – la chiusura degli studi in questione indipendentemente dal procedimento penale. Ciò risulta anche dai rapporti del Comando Carabinieri per la sanità in relazione a indagini delegate da alcune autorità giudiziarie siciliane.

L'esigenza di garantire l'assistenza odontoiatrica alla popolazione utente, pur nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi giudiziari, impone la necessità di chiarire la *ratio* della norma contenuta nell'articolo 193 del T.U. in oggetto, che ha le sue fonti nelle leggi 22/12/1888, n.5849, 10/07/1910, n.455, 23/06/1927, n.1187, trasfuse poi nel T.U. delle leggi sanitarie tuttora vigente.

Il contenuto dell'articolo 193 va letto congiuntamente con quanto dispone l'articolo 100 dello stesso T.U. in ordine ai presupposti e alle condizioni per l'esercizio della professione medica, oggi estesa a quella degli odontoiatri; in tale norma di legge che l'esercizio della professione medica richiede il conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione e la **registrazione** del relativo diploma nell'**ufficio comunale**. Il primo requisito secondo le istruzioni diramate nel 1928 dall'allora vigilante Ministero dell'interno **costituisce la prova del possesso della specifica capacità e competenza ad esercitare la professione mentre la registrazione del titolo presso l'ufficio del Comune ove si intende esercitare la professione è mezzo agevole per le autorità ed eventualmente anche per i privati per il controllo della sussistenza del titolo.**

Detto chiarimento risultante da atti ufficiali coevi alle disposizioni trasfuse poi nel T.U. delle leggi sanitarie del 1934 evidenzia che la professione in concreto esercitata dal medico e dall'odontoiatra è soggetta alla vigilanza della competente autorità comunale in forza della registrazione del titolo abilitante l'esercizio della professione sanitaria in argomento.

Per contro l'articolo 193 del T.U. citato attiene ad altre fattispecie comunque contenute nel Capo V (dell'esercizio di attività soggette a vigilanza sanitaria), sezione IX (dell'assistenza sanitaria negli ospedali, negli ambulatori, negli istituti di cura in genere e nelle case per gestanti) con l'obbligo della speciale autorizzazione prefettizia **dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità e dopo che sia stata assicurata l'osservanza delle prescrizioni di legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da alloggio per mercede**. Il procedimento predetto già distanzia la posizione dello Studio medico dall'Ambulatorio.

Le istruzioni dell'epoca hanno già chiarito che *dal novero degli istituti soggetti a preventiva autorizzazione (ex articolo 193) devono, invece, ritenersi esclusi gli Studi e Gabinetti dei professionisti liberi esercenti, ancorché in essi si compiano, come avviene per talune specialità (odontoiatria, dermosifilopatia, oftalmologia, otorinolaringoiatria etc.) atti curativi. In altri termini* – chiarisce ancora il Ministero dell'interno – *l'autorizzazione è richiesta soltanto per gli istituti che abbiano una interna organizzazione di mezzi e di personale diretta alla cura di talune malattie e all'assistenza di speciali stati fisiologici o patologici dell'organismo umano, e, in relazione alla loro funzione assumono una individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la loro opera professionale. Ma quando questa organizzazione a sé manca, quando lo Studio o Gabinetto si identifica, sotto il riflesso dell'attività professionale con la*


*persona che tale attività direttamente vi esercita, l'autorizzazione del Sindaco si risolverebbe in una superflua duplicazione del titolo di abilitazione professionale (\*).<sup>1</sup>*

Il richiamo dai chiarimenti che precedono, diretti ai prefetti dell'epoca, evidenzia l'esigenza fin d'allora avvertita di definire l'ambito della distinta vigilanza governativa sull'esercizio della professione sanitaria medica e odontoiatrica, nel caso di specie, che si esprime, da un lato, con la registrazione del titolo professionale (articolo 100) quando questa si estrinsechi in attività libero professionale, e, dall'altro, con l'autorizzazione preventiva dell'ambulatorio o casa di cura qualificata come impresa autonoma e distinta dei sanitari che ivi operino (articolo 193).

Tale distinzione si ritiene debba tuttora sussistere e in tal senso è il chiarimento nei confronti delle istituzioni pubbliche quali gli ordini professionali dei medici e degli odontoiatri e della relativa Federazione nazionale, nonché nei confronti delle competenti regioni.

A tale chiarimento questo Dicastero farà seguire le opportune disposizioni regolamentari afferenti la disciplina ordinistica di propria competenza, da redigere sentite la Federazione degli ordini interessati, le regioni e le province autonome in indirizzo, analogamente a quanto individuato sulle strutture sanitarie veterinarie private con D.M. 20/09/1996 (G.U. n. 294 del 16/12/1996).

A tal fine, in via preventiva, si gradirà ricevere le osservazioni e proposte dalle istituzioni in indirizzo.



IL MINISTRO

---

\* Circolare del Ministero dell'interno – Direzione Generale della sanità pubblica n.20400 del 29/05/1929 – in “indice del Bollettino Ufficiale “legislazione e disposizioni ufficiali” 1929, pag. 366/67”.